

**Comune di Sasso Marconi**  
Provincia di Bologna

**CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI**

**LOTTO 5**

**ASSICURAZIONE DEI  
DANNI ACCIDENTALI, INCENDIO, FURTO ED EVENTI  
SPECIALI AI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ DELL'ENTE,  
UTILIZZATI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER  
RAGIONI DI SERVIZIO**

**SERVIZIO ASSICURATIVO  
PER IL PERIODO  
DAL 31.12.2015 AL 31.12.2017**

<b>DEFINIZIONI</b>
--------------------

*Nel testo che segue si intendono per:*

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
<b>Contraente / Ente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Società</b>	La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
<b>Broker</b>	UNICONSULT S.r.l., iscritta al R.U.I. con numero B000014386
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Scoperto</b>	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia</b>	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Beni o enti assicurati</b>	Gli autoveicoli, così come definiti nell'oggetto della copertura
<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Incendio</b>	Combustione del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Furto</b>	il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale
<b>Rapina</b>	il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

### **Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **Art. 4 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto.

### **Art. 5 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 120 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 6 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 7 - Periodo di assicurazione - durata del contratto**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2015 e scade alle ore 24,00 del 31.12.2017 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 (SESSANTA) giorni prima della scadenza.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per una durata pari a quella iniziale o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo accordo della Società

E' inoltre facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea di 4 (QUATTRO) mesi della presente assicurazione, con preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, fermo restando la disponibilità della Società a concederla. Il conseguente rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

#### **Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 - Interpretazione del contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 13 - Controversie**

Qualsiasi controversia, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante i precedenti rimedi, Foro competente sarà quello ove ha sede la Contraente.

**Art. 14 - Informazioni sulla sinistrosità**

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

**Art. 15 - Comunicazioni**

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

**Art. 16 - Clausola Broker**

Resta fra le parti convenuto che la società UNICONSULT S.r.l. -, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La remunerazione del broker non costituisce onere aggiuntivo in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita ed è espressa nella misura indicata nel disciplinare di gara.

<b>ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO</b>
---

KM. PERCORSI DA AMMINISTRATORI, SEGRETARIO COMUNALE E DIPENDENTI
--

<b>10.000</b>
---------------

<b>SOMME ASSICURATE FRANCHIGIE - SCOPERTI</b>
---

SOMME ASSICURATE

Somma assicurata per veicolo	€. 15.000,00= A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Garanzia Eventi atmosferici	€. 2.500,00= quale massimo indennizzo per sinistro

FRANCHIGIE

Nessuna applicazione di franchigie e/o scoperti.	
--	--

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai veicoli che non risultino intestati al P.R.A. a nome dell'Ente, anche se di proprietà di terzi, compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi, utilizzati da Amministratori, Segretario C. e/o Dipendenti per lo svolgimento di missioni e/o per servizio per conto dell'Ente.

Il Comune è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture ma dovrà fornire la identificazione anagrafica delle persone assicurate che usufruiscono di tale garanzia.

Sono parificati alle missioni anche i servizi di reperibilità e disponibilità svolti, in base a contratto collettivo decentrato, da alcuni dipendenti, in periodo predefinito indicativamente dal 01.11 al 31.03 di ogni anno, per lo svolgimento del "servizio neve".

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, inclusi i danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
- d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
- e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri;
- f) urto subito in sosta;
- g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- h) cedimenti e franamenti del terreno;
- i) terremoto ed alluvione;
- j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio.
- k) Rottura cristalli fino ad €. 800,00= per sinistro, a garanzia di spese sostenute per ripristino o sostituzione dei cristalli del veicolo a seguito di rottura del medesimo
- l) Soccorso Stradale fino ad €. 800,00= per sinistro, a garanzia di spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati a seguito di un danno risarcibile dal presente contratto
- m) Cose trasportate dagli Assicurati fino ad €. 800,00= per sinistro, a seguito di un danno risarcibile dal presente contratto. Restano esclusi denaro e preziosi

### Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;

- d) causati con dolo dell'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purché autorizzate.

### **Art. 3 - Efficacia dell'assicurazione**

La garanzia è prestata ed ha inizio dal momento in cui il veicolo assicurato lascia il luogo ove si trova in sosta, per l'inizio del viaggio, continua senza interruzione durante il percorso, comprese tutte le soste, previste e non previste, ritenute necessarie fino al termine del viaggio stesso.

Relativamente al "servizio neve", la garanzia è prestata per il tragitto necessario al dipendente per raggiungere dal proprio domicilio il magazzino comunale e/o il luogo ove risiedono i mezzi spartineve di proprietà del Comune e ritorno, secondo le modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 4 - Validità territoriale**

La garanzia ha validità in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e altri Paesi CEE. La garanzia è inoltre operante per Paesi extra CEE previsti dalla Carta Verde del veicolo.

Viaggi in Paesi diversi da quelli sopra indicati, dovranno avere la preventiva accettazione scritta da parte della Società.

### **Art. 5 – Primo rischio assoluto**

Le somme assicurate previste nella presente polizza sono garantite nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

### **Art. 6 - Colpa grave dell'assicurato**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

### **Art. 7 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, al diritto di surrogazione sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo il caso di dolo.

### **Art. 8 - Regolazione del premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

#### **a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 90 (NOVANTA) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè il numero di chilometri percorsi da Amministratori e Dipendenti che utilizzano il mezzo non di proprietà dell'Ente per ragioni di servizio

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (TRENTA) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

#### **b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva .



In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge 196/2003, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

<b>NORME IN CASO DI SINISTRO</b>
----------------------------------

**Art. 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, entro 15 (QUINDICI) giorni da quando ne venga a conoscenza, darne avviso scritto alla Società

Effettuata la denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede ridotto l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

In caso di danno totale, l'Assicurato deve:

- far pervenire alla società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente, nonché i documenti rilasciati dal P.R.A. competente idonei a:
- individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato) al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

La Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro.

**Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 11 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.
- 4) procedere alla stima del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 12 - Determinazione dell'ammontare del danno**

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- 1) **In caso di danno totale**, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza.
- 2) **In caso di danno parziale**, si stima il costo delle riparazioni, che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo.

La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) giorni lavorativi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine l'Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso un riparatore di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato e conservazione delle parti eventualmente sostituite.

In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) giorni dal completamento delle riparazioni, cesserà l'obbligo di conservazione delle parti sostituite.

#### **Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato non potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo finché non abbia:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento del medesimo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato il preventivo di spesa o la fattura di riparazione;
- d) consegnato l'eventuale documentazione fotografica prevista all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 30 (TRENTA) giorni da quello in cui l'Assicurato avrà ottemperato al disposto del presente articolo.

#### **Art. 14 - Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nella somma/capitale assicurato.